

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO LEGALE E NORMAZIONE

Pubblicato nell'Albo informatico di Ateneo il 03.12.2020

D.R. n. 4987 del 02.12.2020

IL RETTORE

- Vista** la Legge n. 168 del 09.05.1989, *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Visto** il D.Lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*;
- Visto** il Regolamento generale UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati;
- Visto** il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*;
- Richiamato** lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato** il *Regolamento generale di Ateneo*;
- Richiamata** la delibera del consiglio di amministrazione del 26.11.2020 in merito all'adozione del *Regolamento in materia di trattamento dei dati personali*, a seguito del parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 24.11.2020;
- Considerata** la necessità che l'Ateneo adegui la propria disciplina interna alla normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.

D E C R E T A

- Art. 1 –** E' emanato il *Regolamento in materia di trattamento dei dati personali* nella stesura di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2 –** Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.
- Art. 3 –** Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
Firmato digitalmente

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INDICE

CAPO I - Oggetto e principi

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Formazione del personale

CAPO II - Ruoli e compiti

Art. 5 - Titolare del trattamento dei dati

Art. 6 - Contitolare del trattamento

Art. 7 - Responsabile della protezione dei dati personali

Art. 8 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Art. 9 - Referente del trattamento dei dati personali

Art. 10 - Autorizzato al trattamento

CAPO III - Trattamento dei dati

Art. 11 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

Art. 12 - Trattamento di categorie particolari di dati personali

Art. 13 - Trattamento dei dati relativi a studenti

Art. 14 - Diffusione delle valutazioni d'esame

Art. 15 - Didattica a distanza

Art. 16 - Trattamento ai fini statistici o di ricerca scientifica

Art. 17 - Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Art. 18 - Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Art. 19 - Trattamento dei dati contenuti nei *curriculum*

Art. 20 - Trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro

Art. 21 - Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni

Art. 22 - Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

Art. 23 - Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali

Art. 24 - Trattamento dei dati personali per la realizzazione di video, fotografie e materiale multimediale

Art. 25 - Registro delle attività di trattamento dei dati personali

CAPO IV - Diritti dell'interessato e informativa

Art. 26 - Diritti dell'interessato

Art. 27 - Informativa

Art. 28 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

CAPO V - Misure di sicurezza, violazione dei dati e sanzioni

Art. 29 - Sicurezza

Art. 30 - La valutazione di impatto

Art. 31 - Procedura di gestione della violazione di dati personali (*data breach*)

Art. 32 - Comunicazione all'interessato di violazione dei dati personali

Art. 33 - Videosorveglianza

Art. 34 - Sanzioni disciplinari e amministrative

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Disposizione transitoria

Art. 36 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

CAPO I - Oggetto e principi

Art. 1 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Genova – di seguito Università o Ateneo – tratta i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”), e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice privacy”), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati sono trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto alla protezione dei dati personali.
3. L'Università considera il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali una azione prioritaria al fine di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con gli studenti, il personale e i terzi interessati.
4. I trattamenti effettuati dall'Università per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato, fatti salvi i casi previsti dalla legge, e rinviengono la propria base giuridica nell'art. 6 del GDPR.
5. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo (anche extraUE) o un'organizzazione internazionale, l'Università è responsabile del rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) “*dato personale*”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“*c.d. interessato*”);
 - b) “*trattamento*”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, l'allineamento o la combinazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) “*consenso dell'interessato*”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

- d) “*comunicazione*”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- e) “*diffusione*”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- f) “*violazione dei dati personali*” – c.d. “*data breach*”: la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati dall’Università;
- g) “*profilazione*”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- h) “*pseudonimizzazione*”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- i) “*autorizzati*”: le persone fisiche che hanno con l’Ateneo rapporti di lavoro, servizio, collaborazione, studio o ricerca e che sono formalmente autorizzate e istruite dal titolare al trattamento dei dati personali.

2. Per le ulteriori definizioni si rinvia all’art. 4 del GDPR.

Art. 3 - Principi

1. L’Università è una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto amministrativo ed esercita potestà pubbliche.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato in applicazione dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR. In particolare, i dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (*liceità, correttezza e trasparenza*);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (*limitazione della finalità*);
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*minimizzazione dei dati*);

d) esatti e, se necessario, aggiornati. A tal fine sono adottate le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono trattati (*esattezza*);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR e dal presente regolamento (*limitazione della conservazione*);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate (*integrità e riservatezza*);

g) trattati sempre in quanto necessari al perseguimento dei fini per i quali il trattamento viene lecitamente effettuato (*necessità*).

3. La protezione dei dati personali è garantita fin dalla fase di progettazione del trattamento degli stessi e dell'adozione delle relative misure di sicurezza (*privacy by design*). Sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (*privacy by default*).

Art. 4 - Formazione del personale

1. L'Università sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione finalizzato a consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati personali. A tale riguardo promuove l'attività informativa e formativa del personale universitario e la diffusione delle informative.

2. L'Università, sentito il DPO, inserisce nel proprio piano formativo corsi in materia di trattamento dei dati personali e di prevenzione dei rischi di violazione (*data breach*), al fine di garantire una gestione delle attività di trattamento responsabile, informata e aggiornata. Tale formazione, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è integrata e coordinata con la formazione in materia di prevenzione della corruzione nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera l'Università.

3. La formazione è obbligatoria e ogni sessione prevede una prova finale di apprendimento.

CAPO II - Ruoli e compiti

Art. 5 - Titolare del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Genova nella persona del rettore *pro tempore*. Il titolare:

- a) definisce, mette in atto, riesamina e, ove necessario, aggiorna le misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci per garantire ed essere in grado di dimostrare che ogni trattamento dei dati personali è effettuato conformemente ai principi e alle disposizioni del GDPR, del Codice privacy e del presente regolamento;
- b) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento e sia assicurato che i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;
- c) adotta il provvedimento di nomina dei responsabili esterni e dei referenti di cui agli artt. 8 e 9, con l'indicazione analitica dei compiti affidati a ciascuno di essi;
- d) accerta periodicamente la puntuale osservanza delle disposizioni scritte impartite ai responsabili esterni e ai referenti del trattamento dei dati;
- e) fornisce le informazioni sul trattamento dei dati all'interessato;
- f) è responsabile del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 25;
- g) dà seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 26;
- h) effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- i) nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento notifica al Garante per la protezione dei dati personali – di seguito Garante – le violazioni di dati personali di cui all'art. 31;
- j) valuta la necessità di comunicare all'interessato le violazioni di dati personali di cui all'art. 31;
- k) in caso di assenza o impedimento del responsabile della protezione dei dati personali effettua la valutazione preliminare della segnalazione di *data breach*;
- l) promuove la formazione del personale.

2. Con riguardo al responsabile della protezione dei dati personali di cui all'art. 7, il titolare:

- a) provvede alla sua nomina;
- b) istituisce una struttura di supporto e mette a disposizione ogni risorsa al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) non lo rimuove o penalizza in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantisce che eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art. 6 - Contitolare del trattamento

1. Ove l'Università determini le finalità e i mezzi di un trattamento dei dati congiuntamente ad altro soggetto – pubblico o privato –, tale soggetto diviene contitolare del trattamento.
2. L'Università e il contitolare determinano in modo trasparente, mediante un accordo specifico, le rispettive responsabilità in relazione all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni richieste dall'informativa privacy di cui all'art. 27.
3. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti del contitolare con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
4. L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare del trattamento.

Art 7 - Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO), di seguito "DPO":
 - a) è figura specializzata nel supporto al titolare e svolge la funzione di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e di tutela per i soggetti interessati;
 - b) è individuato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui al comma 2;
 - c) può essere un soggetto interno o esterno.
2. Il DPO è individuato su proposta del rettore previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione. È nominato con decreto del rettore.
3. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
4. Il DPO svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento, ai referenti, ai sub-referenti, ai responsabili esterni nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla protezione dei dati;
 - b) vigila sull'osservanza del presente regolamento, del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, anche per tramite del referente di cui all'art. 9;
 - c) fornisce parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

d) coopera con il Garante;

e) funge da punto di contatto con il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) redige annualmente la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione in Ateneo della normativa sulla protezione dei dati personali, trasmettendola al titolare, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

g) in caso di *data breach* svolge i compiti di cui all'art. 31.

3. Il nominativo e i dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Università e comunicati al Garante.

Art. 8 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il soggetto esterno, persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto dell'Università, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento.

2. La nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati è effettuata con provvedimento scritto, del titolare o dei referenti, che individui la natura, le finalità e la durata del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati e definisca gli obblighi del responsabile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, par. 3, del GDPR.

3. Il responsabile esterno del trattamento dei dati non può nominare un sub-responsabile, senza previa autorizzazione scritta del titolare. Nel caso in cui nomini un sub-responsabile del trattamento dei dati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, nell'atto di nomina devono essere previsti, a carico di detto sub-responsabile, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel provvedimento di nomina adottato dal titolare o suo referente. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilità di tali obblighi.

4. Nell'informativa all'interessato sono indicati i destinatari o le categorie di destinatari, anche interni, ai quali sono comunicati i dati per il loro trattamento.

5. Il responsabile esterno del trattamento:

a) adotta, aggiorna e mette a disposizione dell'Università un registro di tutte le attività svolte per conto della medesima;

b) assiste e collabora pienamente ai fini dell'adempimento delle attività poste in essere in caso di *data breach*;

c) ove necessario, assiste a livello tecnico e organizzativo nello svolgimento della valutazione di impatto;

d) adempie a tutte le prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali impartite dall'Università.

6. Qualora l'Ateneo sia nominato responsabile esterno, il titolare o suo referente sottoscrive il relativo atto, provvedendo al rispetto delle istruzioni ricevute e alle previsioni del presente regolamento.

Art. 9 - Referente del trattamento dei dati personali

1. Sono referenti del trattamento dei dati personali i soggetti di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2. I referenti sono formati dal titolare riguardo al proprio ruolo, collaborano funzionalmente con il DPO e in particolare:

- a) conoscono e rispettano la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) osservano il patto di riservatezza e le istruzioni impartite dal titolare;
- c) vigilano sul rispetto della normativa e delle istruzioni da parte dei dipendenti e collaboratori afferenti alla struttura di cui sono responsabili;
- d) adottano le opportune misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali trattati nell'ambito della struttura di cui sono responsabili;
- e) provvedono, se autorizzati, alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei trattamenti di cui all'art. 25. Laddove non autorizzati ad agire sul registro dei trattamenti, comunicano al DPO e al titolare gli elementi essenziali del trattamento da inserire, aggiornare o cancellare;
- f) tengono e aggiornano gli archivi di dati personali, cartacei e informatizzati, e dei server attivi gestiti in maniera autonoma dalla struttura di cui sono referenti;
- g) aggiornano la modulistica di propria competenza;
- h) nel caso di strutture didattiche e di ricerca, vigilano sul rispetto degli adempimenti previsti dall'Ateneo in materia di mappatura dei progetti di ricerca;
- i) qualora ricevano segnalazioni di violazione di dati personali ne danno tempestiva comunicazione al DPO e al titolare con le modalità previste dalla procedura di *data breach* di cui all'art. 31;
- j) formulano proposte al titolare circa i bisogni formativi del personale della propria struttura;
- k) partecipano alle sessioni informative, formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali;
- l) segnalano al titolare del trattamento e al DPO ogni variazione organizzativa che può avere un impatto sulle modalità di trattamento dei dati;
- m) per i trattamenti che hanno come base giuridica il consenso, predispongono le misure organizzative atte a garantire la conservazione della copia del consenso acquisito;
- n) nominano personale autorizzato al trattamento dei dati coloro che hanno con la struttura di riferimento rapporti di servizio, collaborazione, studio e ricerca qualora le sottese attività siano

connesse al trattamento di dati personali. A tal fine si avvalgono dello schema tipo di autorizzazione adottato dall'Ateneo, trasmettendo agli autorizzati le correlate istruzioni, anche avvalendosi di procedure informatiche.

3. Ciascun referente può individuare un proprio sub-referente tra il personale strutturato, docente o tecnico amministrativo, per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 2, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza, tenuta del registro e degli archivi, relativamente ai propri ambiti di competenza. L'individuazione è comunicata al rettore e al DPO, dandone evidenza nel registro delle attività di trattamento e ampia diffusione all'interno dell'amministrazione.

4. In caso di modifiche statutarie che identifichino nuove strutture o di variazioni delle posizioni organizzative nell'ambito dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica, l'allegato A) viene aggiornato.

Art. 10 - Autorizzato al trattamento

1. I soggetti autorizzati al trattamento ("o autorizzati") operano sotto la diretta autorità del referente ed effettuano, con riferimento alle attività di propria competenza, i trattamenti dei dati personali nel rispetto delle misure di sicurezza previste e delle istruzioni ricevute.

2. Gli autorizzati, in particolare:

- a) all'instaurazione del rapporto con l'Ateneo, prendono visione dell'atto di autorizzazione al trattamento, del patto di riservatezza, unitamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal referente;
- b) partecipano alle sessioni informative, formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali;
- c) mantengono il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza;
- d) trattano i dati solo per il tempo necessario e per i fini per cui sono stati autorizzati;
- e) non comunicano a terzi e non diffondono notizie, informazioni o dati appresi in relazione a fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nella propria qualità di autorizzati;
- f) segnalano con tempestività al DPO eventuali anomalie, incidenti, furti, perdite accidentali di dati, informando il proprio referente.

3. In assenza di formale designazione, coloro che trattano dati personali nell'ambito del rapporto con l'Ateneo sono comunque ritenuti autorizzati al trattamento dei dati e sono obbligati a osservare quanto previsto dal presente articolo.

CAPO III - Trattamento dei dati

Art. 11 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. L'accesso ai dati è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Università per il raggiungimento dei fini istituzionali.
2. L'Università organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.
3. L'accesso ai dati personali da parte degli autorizzati è soddisfatto in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale, ferma restando la responsabilità personale derivante dall'utilizzo improprio dei dati e dalla violazione delle istruzioni ricevute.

Art. 12 - Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati che rivelino l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona è consentito solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, parr. 2 e 3, del GDPR.
2. Quando il trattamento dei dati di cui al comma 1 è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), del GDPR, esso è consentito soltanto se previsto nell'ambito del diritto dell'Unione europea o, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La rilevanza dell'interesse pubblico è valutata, tra l'altro, alla luce dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. bb), del Codice privacy.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute deve avvenire in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante con proprio provvedimento. I dati di cui al presente comma non possono essere diffusi.

Art. 13 -Trattamento dei dati relativi a studenti

1. Per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l'Università può comunicare o diffondere, esclusivamente su richiesta degli interessati, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali, pertinenti in relazione alle predette finalità e ai compiti a esse connesse, a esclusione delle categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
2. L'Università può comunicare, a finanziatori di borse di dottorato e assegni, anche stranieri, dati comuni relativi a dottorandi e assegnisti che abbiano usufruito dei finanziamenti.
3. I dati concernenti la carriera dello studente sono conservati illimitatamente.

Art. 14 - Diffusione delle valutazioni d'esame

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, è consentita la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d'esame anche sul sito web istituzionale di Ateneo.
2. La pubblicazione dei dati è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione, mediante la diffusione di quei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati, ove possibile mediante l'indicazione del numero di matricola o di un codice identificativo temporaneo al posto del nome e cognome.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali stessi sono resi pubblici.
4. Gli esami, le altre verifiche di profitto e le prove finali per il conferimento del titolo svolti in modalità a distanza non sono oggetto di videoregistrazione.

Art. 15 – Didattica a distanza

1. Le attività didattiche svolte in modalità a distanza possono essere registrate e conservate sino alla fine dell'anno accademico cui si riferiscono. Un ulteriore periodo di conservazione è ammesso previo consenso degli interessati.
2. Qualora la registrazione avvenga in presenza di pubblico, il docente dichiara l'intenzione di registrare l'attività prima dell'inizio della stessa.
3. Le registrazioni sono trattate secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo con particolare riferimento alla loro diffusione.

Art. 16 -Trattamento ai fini statistici o di ricerca scientifica

1. Il trattamento di dati personali a fini statistici o di ricerca scientifica è effettuato ai sensi delle linee guida adottate dall'Ateneo.

Art. 17 - Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'art. 12-*bis* del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sia condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del GDPR.
2. Il consenso non è altresì necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure vi sia un rischio reale di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il

responsabile scientifico della ricerca adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato. Il progetto di ricerca è sottoposto a preventiva consultazione del comitato etico per la ricerca di Ateneo (CERA), salvo che la legge non riservi la competenza ad altro comitato etico.

3. In caso di esercizio del diritto di rettifica e integrazione dei dati personali da parte dell'interessato, la rettifica e l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.

4. Ai fini del trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 110-*bis* del Codice privacy.

Art. 18 - Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

1. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

2. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica è effettuato garantendo il rispetto del principio della minimizzazione dei dati e delle regole deontologiche in materia approvate dal Garante e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Ove possibile e senza pregiudicare il raggiungimento delle finalità del trattamento, i dati dovranno essere trattati con misure tecniche che non consentano più di identificare l'interessato.

4. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità secondo i principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

5. La consultazione dei documenti di interesse storico conservati negli archivi dell'Università è disciplinata dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dalle relative regole deontologiche e dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 19 - Trattamento dei dati contenuti nei *curriculum*

1. I dati contenuti all'interno dei *curriculum* sono trattati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità per cui sono acquisiti, fatti salvi termini di pubblicazione più lunghi previsti da disposizioni di legge.

2. In caso di procedure selettive, anche mediante affidamento diretto, il bando o l'avviso e il contratto riportano l'indicazione che il *curriculum* sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo.

3. I *curriculum* pubblicati sono epurati dei dati non pertinenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti (quali foto, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio, codice fiscale, numero di telefono, e-mail personale, dati particolari e firma).

4. Nei casi di ricezione dei *curriculum* spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, l'informativa è fornita all'interessato al momento del primo contatto utile successivo alla ricezione dello stesso.
5. Non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei *curriculum* quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché nei casi in cui la diffusione del *curriculum* sia prevista dalla legge.
6. Il responsabile del procedimento vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20 -Trattamento nell'ambito del rapporto di lavoro

1. L'Università effettua il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, delle prerogative sindacali, e nel rispetto della legge, in particolare della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nonché dei contratti collettivi.
2. Il trattamento dei dati non richiede il consenso esplicito in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato nonché per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
3. L'Università garantisce ai dipendenti il diritto di accesso ai dati valutativi di natura soggettiva.
4. L'Università può comunicare a soggetti pubblici e privati dati comuni del personale che, in ragione di una qualità professionale specifica, usufruisce di corsi di formazione forniti in accordo con altri Enti pubblici, con lo scopo di migliorarne la fruibilità e di garantire la qualità e l'efficacia della formazione sul territorio nazionale.
5. I contratti riportano in apposita sezione le informazioni concernenti il trattamento dei dati personali nonché le disposizioni dell'Ateneo relative alla nomina ad autorizzati.
6. Al fine di favorire la comunicazione istituzionale, l'Università può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e diffondere, anche sui propri siti *web*, i nominativi del proprio personale e dei collaboratori, del ruolo ricoperto, dei recapiti telefonici e degli indirizzi telematici istituzionali.
7. L'Università può comunicare a enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio a un ente diverso da quello di appartenenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di collaborazione, consulenza, attività professionale e fattispecie analoghe.

Art. 21 - Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni

1. È consentita la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, nonché delle relative graduatorie, anche sui siti web di Ateneo.
2. Tale pubblicazione è effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione.
3. Nel caso di diffusione delle valutazioni sui siti web di Ateneo, tali informazioni sono pubblicate per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, salvo diverse disposizioni specifiche in materia.

Art. 22 - Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

1. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito, nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati, se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 23 - Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali

1. Nelle sedute degli organi collegiali dell'Università il trattamento dei dati avviene in conformità al presente regolamento e al solo fine delle attività istruttorie e per le finalità deliberative di competenza degli organi.
2. La pubblicazione dei dati personali contenuti nelle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali per la realizzazione di video, fotografie e materiale multimediale

1. Le immagini e i dati di contatto dei soggetti coinvolti nelle riprese video, nelle fotografie e nella realizzazione di materiale multimediale rappresentano dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente regolamento.
2. Non è necessario il consenso dell'interessato quando il trattamento è giustificato, tra l'altro, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e comunque nei casi di cui all'art. 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Il consenso è obbligatorio nel caso in cui la ripresa video o la fotografia riguardi un minore ovvero consista in un primo piano dell'interessato o in un'immagine isolata dal contesto pubblico.
4. Laddove non sia possibile fornire l'informativa prima dell'evento, la stessa è messa a disposizione dei partecipanti, dando evidenza del trattamento tramite affissione di un avviso nel luogo dell'evento stesso.

5. In ogni caso il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene nel rispetto della dignità personale e del decoro dell'interessato.

Art. 25 - Registro delle attività di trattamento dei dati personali

1. L'Università istituisce e aggiorna un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

2. Il registro censisce le attività di trattamento svolte dagli uffici e dalle strutture e le principali caratteristiche dei trattamenti. Il registro è costantemente aggiornato e, su richiesta, messo a disposizione del Garante.

3. Il registro contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto dell'Università e del DPO;
- b) le strutture competenti al trattamento;
- c) l'oggetto e le finalità del trattamento;
- d) la descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
- e) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati;
- f) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale (anche extraUE);
- g) il periodo di conservazione;
- h) le modalità di conservazione dei dati;
- i) ove possibile, il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

4. In caso di attività di trattamento svolte dall'Università per conto di altri titolari e per i quali l'Università si configura come responsabile esterno, ogni referente sottoscrive il relativo atto di nomina, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento di un registro contenente le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto di ogni titolare del trattamento per conto del quale l'Università agisce e del responsabile della protezione dei dati nonché, ove disponibili, i riferimenti delle strutture del titolare competenti al trattamento;
- b) l'oggetto e le finalità dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare;
- c) le categorie degli interessati;
- d) le categorie dei dati;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, anche extraUE, o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49, par. 2, del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate su istruzioni del titolare.

CAPO IV - Diritti dell'interessato e informativa

Art. 26 - Diritti dell'interessato

1. L'Università garantisce il rispetto dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del GDPR. In particolare, l'interessato, con riferimento ai propri dati, può:

a) ottenere la conferma della loro esistenza, anche se non ancora registrati, e ricevere la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare opposizione al trattamento;

c) esercitare il diritto alla limitazione del trattamento non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento e quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento. In condizioni di limitazione e con la sola eccezione della conservazione, ogni altro trattamento del dato è consentito solo in presenza del consenso dell'interessato, o dell'accertamento dei diritti in sede giudiziaria, di tutela dei diritti di altra persona fisica o giuridica, o in presenza di un interesse pubblico rilevante;

d) esercitare il diritto di opposizione alla profilazione;

e) esercitare il diritto alla portabilità ai sensi dell'art. 20 del GDPR. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Università;

f) revocare in qualsiasi momento il consenso prestato senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento fino ad allora effettuato basato sul consenso precedentemente acquisito;

g) esercitare il diritto all'oblio, chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi siano stati resi pubblici on-line. Tale diritto può essere esercitato ove ricorra una delle seguenti fattispecie:

1) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;

2) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;

3) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

- 4) i dati personali sono trattati illecitamente;
- 5) i dati personali sono trattati per l'adempimento di un obbligo legale;
- 6) i dati riguardano minori.

h) proporre reclamo al Garante.

2. L'Università informa della richiesta di cancellazione ogni altro titolare e responsabile esterno che tratta i dati personali cancellati, compresi qualsiasi collegamento, copia o riproduzione.

3. L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta indirizzata al titolare o al referente della struttura competente per la gestione dei dati personali oggetto della richiesta. Qualora il trattamento coinvolga più strutture, il referente ricevente la richiesta ne dà comunicazione agli altri referenti interessati.

4. Il riscontro alla richiesta presentata dall'interessato viene fornito entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, anche nei casi di diniego. Per i casi di particolare e comprovata difficoltà, il termine dei 30 giorni può essere esteso fino a 3 mesi, non ulteriormente prorogabili. Di tale proroga viene data informazione all'interessato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

5. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato.

6. Nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate, eccessive o di carattere ripetitivo, l'Università può addebitare un contributo spese ragionevole, tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti oppure può rifiutare di soddisfare la richiesta, dimostrandone il carattere manifestamente infondato o eccessivo. Il direttore generale stabilisce con proprio decreto i criteri per la definizione delle modalità di pagamento e dell'importo del contributo spese da parte degli interessati.

Art. 27 - Informativa

1. Per ogni tipologia di trattamento dei dati, l'Università fornisce l'informativa all'interessato, salvo il caso in cui l'interessato disponga già delle informazioni e nei casi di cui all'art. 14, par. 5, del GDPR.

2. L'informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e redatta con un linguaggio chiaro e semplice.

3. L'informativa contiene:

- a) i dati di contatto del titolare;
- b) i dati di contatto del DPO;
- c) le finalità e le modalità del trattamento;
- d) l'indicazione dei referenti, degli eventuali sub-referenti, e i relativi dati di contatto;
- e) la base giuridica del trattamento;

f) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e, nel caso in cui non siano raccolti presso l'interessato, anche le categorie di dati trattati e le relative fonti di provenienza;

g) l'eventuale volontà dell'Università di trasferire dati personali a un paese terzo (anche extraUE) o a un'organizzazione internazionale, l'esistenza di un fondamento giuridico alla base di tale trasferimento, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;

h) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, in alternativa, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

i) i diritti che l'interessato può esercitare, come meglio individuati all'art. 26.

j) la necessità di comunicare i dati personali in base a un obbligo legale o contrattuale nonché la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

k) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le conseguenze previste da tale trattamento per l'interessato.

3. Nel caso in cui i dati personali siano trattati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, l'Università fornisce all'interessato informazioni in merito alla diversa finalità prima di tale ulteriore trattamento. Fanno eccezione a questa disposizione i trattamenti effettuati per finalità di ricerca, qualora ricorrano i presupposti individuati dall'art. 110-bis del Codice privacy.

4. Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l'interessato, l'Università si riserva la possibilità di non fornire l'informativa nel caso in cui l'interessato già disponga delle informazioni oppure comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

5. Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, l'informativa può non essere fornita laddove si prefiguri il rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento.

6. Le informative di competenza delle strutture sono redatte e aggiornate dai referenti, con il supporto dell'ufficio competente in materia di protezione dei dati personali.

7. La modulistica, sia cartacea che digitale, che prevede la raccolta di dati riferiti a una persona fisica, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) la finalità per cui i dati sono raccolti e per la quale saranno usati;

b) l'indicazione di chi tratterà i dati all'interno dell'Università e se essi saranno resi disponibili a terzi;

c) l'indicazione delle modalità di raccolta e conservazione dei dati;

d) l'espressione del consenso ove questo fosse una condizione di liceità del trattamento.

8. I soggetti autorizzati e chiunque operi sotto l'autorità dell'Università trattano i dati personali solo per le specifiche finalità indicate nell'informativa fornita all'interessato al momento del conferimento dei dati e per ogni altra finalità prevista dalla legge.

Art. 28 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali, diversi da quelli particolari e giudiziari, sono permesse quando:

- a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dal diritto dell'Unione europea;
- b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e i dati siano trattati in forma anonima o aggregata;
- c) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

2. La comunicazione di dati a soggetti pubblici è sempre ammessa per i fini istituzionali e, ove prevista, da norma di legge o regolamento.

3. Le richieste da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici volte a ottenere la comunicazione di dati, devono essere formulate per iscritto e motivate, con l'impegno a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti.

4. Il titolare e i referenti valutano la legittimazione del richiedente a ottenere tali dati e ove sia positiva, autorizzano la visione o la trasmissione dei dati nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

CAPO V - Misure di sicurezza, violazione dei dati e sanzioni

Art. 29 – Sicurezza

1. Al fine di garantire la sicurezza dei dati, il titolare e i referenti del trattamento adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento. Tali misure sono finalizzate a ridurre al minimo, in particolare, il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati.

2. I referenti del trattamento adottano le misure di cui al comma 1 sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, che tengono conto delle risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili.

3. L'Università, per il tramite del proprio centro servizi informatici o di altra struttura a tal fine individuata, effettua la valutazione dei rischi connessi al trattamento e adotta misure di sicurezza comprendenti, tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente e la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- f) l'obbligo di adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore, ove esistenti, e dalle certificazioni, ove acquisite (artt. 40 - 43 GDPR).

4. Le misure sono riesaminate in modo periodico, pubblicate sulla rete intranet e illustrate nelle sessioni formative.

5. L'Università, considerato il rischio connesso al trasporto di dati personali su ogni supporto (computer portatili, *smartphone*, copie cartacee, *pendrive* ecc.), soprattutto con riguardo a categorie particolari di dati, grandi volumi di dati e informazioni che comportano particolari rischi per l'interessato in caso di perdita o distruzione, ne disincentiva l'utilizzo.

6. Solo in circostanze eccezionali i dati personali possono essere trasportati fuori dagli ambienti dell'Università e sotto la diretta responsabilità di personale autorizzato. In particolare, il personale autorizzato è tenuto a:

- a) ove possibile, fare uso di accesso remoto tramite *login* e *password* alle informazioni;
- b) trasportare solo la quantità minima di dati personali;
- c) assicurarsi che i dispositivi mobili e i dispositivi di archiviazione esterna utilizzati per il trasporto di dati personali fuori dagli ambienti universitari siano dotati di sistemi di crittografia.

7. Qualunque perdita e/o furto di dati deve essere tempestivamente segnalato e trattato secondo la procedura di gestione delle violazioni di dati personali di cui all'art. 31.

Art. 30 - La valutazione di impatto

1. Il DPO, coadiuvato da soggetti allo scopo individuati, procede annualmente o a seguito di sopravvenuti cambiamenti normativi o organizzativi all'individuazione o alla rivalutazione dei parametri attraverso i quali viene effettuata la valutazione di impatto.

2. Quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità nonché l'utilizzo di nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare, per tramite dei referenti, previa consultazione con il DPO e con il centro servizi informatici o altra struttura a tal fine individuata, effettua, prima di procedere al trattamento, la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

3. È possibile condurre una singola valutazione di impatto per un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

4. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria nei seguenti casi:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali quali: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e a reati;

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (videosorveglianza);

d) in tutti gli altri casi in cui il Garante per la protezione dei dati personali lo prevede.

5. Il referente può consultare il DPO e richiedere un parere in merito alla decisione di effettuare o meno la valutazione di impatto. Il parere del DPO è conservato a cura del referente. Qualora il referente adotti condotte difformi da quelle indicate ne dà comunicazione motivata al DPO stesso.

6. Il responsabile per la transizione al digitale fornisce supporto ai referenti e collabora con il DPO ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto, anche con compiti di vigilanza.

7. In caso di modifiche del trattamento, in particolare quando insorgono variazioni del rischio, il referente procede a un riesame per valutare se esso sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, se necessario, procede a una revisione della medesima.

Art. 31 - Procedura di gestione della violazione di dati personali (*data breach*)

1. L'Università definisce una procedura di gestione delle violazioni di dati personali (*data breach*), stabilendo:

a) le modalità per l'identificazione, la registrazione e la reazione a una violazione di dati personali;

b) i processi e i criteri per valutare il rischio per i diritti e per le libertà degli interessati e per stabilire se procedere alla notifica al Garante e alla comunicazione agli interessati.

2. La procedura di cui al presente articolo si applica a qualunque attività di trattamento dati svolta dal titolare, con particolare riferimento a tutti i supporti di conservazione quali archivi, documenti cartacei, dispositivi elettronici, sistemi informatici.

3. Essa è rivolta a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, trattano dati personali di competenza del titolare del trattamento:

a) personale dipendente;

b) personale non dipendente, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico;

c) qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) che, in ragione del rapporto contrattuale in essere con il titolare, agisca in qualità di contitolare o responsabile esterno.

4. Chiunque rilevi una concreta, potenziale o sospetta violazione dei dati personali deve, entro il termine indicato nella procedura, darne comunicazione al DPO mediante l'apposito modello adottato dall'Ateneo e seguire le istruzioni fornite dallo stesso.

5. La segnalazione è oggetto di una valutazione preliminare da parte del DPO, il quale verifica che i fatti riportati nella segnalazione costituiscano effettivamente un *data breach*. In caso di assenza o impedimento del DPO, la valutazione preliminare è effettuata dal titolare del trattamento.

6. Il DPO, ritenuta la sussistenza del *data breach*, fornisce tempestive istruzioni per il contenimento della violazione e acquisisce ulteriori informazioni sulla violazione per una eventuale notifica al Garante.

7. Nell'ambito della procedura di gestione deve essere valutato il rischio connesso al *data breach*, tenuto conto dell'impatto della violazione sulle libertà e diritti degli interessati.

8. Qualora la valutazione dell'impatto comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, senza indebiti ritardi e, ove possibile, entro settantadue ore dalla segnalazione, notifica la violazione al Garante.

9. In caso di assenza o impedimento del DPO, la gestione del *data breach* è effettuata dal titolare del trattamento.

10. Ogni *data breach* viene documentato in un'apposita sezione del registro dei trattamenti.

11. Per le finalità del presente articolo l'Università nomina un presidio permanente dell'Ateneo avente funzioni di supporto al DPO, denominato presidio *data breach*.

Art. 32 - Comunicazione all'interessato di violazione dei dati personali

1. In caso di violazione di dati personali che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare comunica tempestivamente la violazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire certezza della ricezione.

2. La comunicazione deve indicare:

a) la natura della violazione dei dati personali;

b) il nome e i dati di contatto del DPO;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) le misure adottate o in via di adozione di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione.

3. La comunicazione di cui al presente articolo non è dovuta se:

- a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il titolare del trattamento ha, a seguito della violazione, adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati
- c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In questo caso, l'Università procede a una comunicazione pubblica.

Art. 33 - Videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza possono essere installati per garantire la sicurezza e l'incolumità del personale dipendente, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari, nonché allo scopo di tutelare il patrimonio dell'Ateneo da atti vandalici, danneggiamenti e furti, prevenendo e perseguendo il compimento di eventuali atti illeciti.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate dall'Ateneo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo in caso di indagini di polizia giudiziaria.

4. L'Università garantisce la protezione e la sicurezza dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza. In particolare:

- a) solo il personale autorizzato e formato o istruito può avere accesso alle immagini;
- b) il personale autorizzato è tenuto al segreto professionale.

5. Qualora il sistema di videosorveglianza preveda la registrazione delle immagini, le stesse possono essere conservate per un periodo non superiore alle 72 ore dalla ripresa. Nel caso di sospetta o evidente notizia di danno o di reato, le immagini possono essere estrapolate su espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o del soggetto che abbia sporto denuncia/querela. In detta ipotesi la conservazione delle immagini può essere protratta per un massimo di 7 giorni. Decorso i termini di conservazione, le immagini devono essere cancellate automaticamente, o a cura dell'autorizzato quando ciò non sia possibile, e in modo irreversibile rendendo non riutilizzabili i dati cancellati.

6. È onere del referente del trattamento dei dati personali della struttura nella quale sono installati strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio:

- a) adottare le garanzie di cui all'art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, non potendosi configurare la predisposizione del sistema di videosorveglianza quale controllo a distanza del personale dipendente;
- b) garantire l'osservanza dei principi di necessità, finalità e proporzionalità del trattamento dei dati;
- c) garantire il rispetto del presente regolamento, delle prescrizioni imposte dal Garante e dalla normativa vigente, anche in relazione all'utilizzo di particolari tecnologie e/o apparecchiature.

7. Qualora vengano installate apparecchiature di videosorveglianza in ambienti e zone accessibili al pubblico, la valutazione di impatto è effettuata nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 - Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 58, 82, 83 e 84 del GDPR e dal Codice privacy, le sanzioni disciplinari e amministrative a carico del personale in caso di violazione delle leggi, del presente regolamento e delle procedure in tema di protezione dei dati personali saranno definite dall'Università anche sulla base di quanto disposto dai CCNNLL, dal Codice etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 – Disposizione transitoria

1. L'incarico del DPO, nominato con D.R. n. 2213 del 24.05.2018, cessa in data 23.05.2021. Si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

Art. 36 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del GDPR e del Codice privacy, oltre che a quanto previsto dalle linee guida e di indirizzo e dalle regole deontologiche adottate e approvate dal Garante.

2. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.

3. L'allegato A al presente regolamento non costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo e può essere emanato o modificato con decreto del rettore. Esso è soggetto alle stesse forme di pubblicità previste e disposte al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il *Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali* emanato con D.R. n. 198 del 11.07.2001, nonché il *Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003* emanato con D.R. n. 165 del 12.04.2006.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del rettore e del direttore generale del 24 maggio 2018, n. 2229 relativo alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali è sostituito dall'allegato A).

6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del rettore del 30 aprile 2018, n. 1705, relativo all'accordo di contitolarità interna del trattamento dei dati personali fra il rettore e il direttore generale è abrogato.

Allegato A

Sono nominati “referenti” del trattamento dei dati:

A) Per ciò che attiene alle strutture della direzione generale:

- Il direttore generale, per ciò che attiene i dati trattati dagli uffici a lui in staff e da quelli in cui si articola l’area direzionale;
- I dirigenti, ciascuno relativamente ai dati trattati dagli uffici delle rispettive aree.

B) Per ciò che attiene alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, relativamente ai dati rispettivamente trattati:

- I presidi di scuola;
- I direttori di dipartimento;
- I presidenti dei centri di servizi di Ateneo;
- I direttori dei centri interuniversitari di ricerca e di servizio;
- I direttori dei centri di eccellenza;
- Il presidente di IANUA.

I direttori di dipartimento sono referenti per i trattamenti di dati effettuati nell’ambito del dipartimento e delle sue articolazioni interne (corsi di studio, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale e corsi di formazione permanente).